

CONTRATTO NORMATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

**SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI COSTITUITI DA RESIDUI DI
VAGLIATURA (CER 190801 SF02) PRODOTTI DAGLI IMPIANTI
DI DEPURAZIONE, NOLEGGIO CONTENITORI, TRASPORTO E
ANALISI**

CONTRATTO N°: 4600003423

CIG: 97835519AF

INDICE

Sommario

CONTRATTO NORMATIVO DELL'ACCORDO QUADRO	1
CONTRATTO NORMATIVO DELL'ACCORDO QUADRO	4
CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - Premesse, riferimenti normativi e definizioni.....	5
ART. 2 - Oggetto dell'accordo quadro.....	6
ART. 3 - Luogo di esecuzione	6
ART. 4 - Contratti ed ammontare dell'accordo quadro	6
ART. 5 - Decorrenza e durata dell'accordo quadro – Rinnovo – variazioni entro il c.d. "quinto d'obbligo" - proroga	8
ART. 6 - Modalità di contabilizzazione dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi	9
CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE	9
ART. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	9
ART. 8 - Interpretazione del contratto.....	9
ART. 9 - Disposizioni di legge riguardanti l'appalto	10
ART. 10 - Fallimento dell'appaltatore	10
ART. 11 - Norme generali sui materiali, i sistemi e l'esecuzione	10
ART. 12 - Esclusiva.....	10
CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA.....	11
ART. 13 - Disposizioni generali circa la contabilità.....	11
ART. 14 - Fatturazione e Pagamenti.....	11
ART. 15 - Reportistica per la fatturazione	12
ART. 16 - Revisione prezzi.....	12
CAPO 4 CAUZIONI E GARANZIE	13
ART. 17 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	13
ART. 18 - Assicurazioni a carico dell'impresa	13
CAPO 5 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E PENALI	14
ART. 19 - Consegna e inizio del servizio	14
ART. 20 - Programmazione, esecuzione e tempi utili.....	16
ART. 21 - Sospensioni delle prestazioni– clausola penale in favore dell'esecutore.....	18
ART. 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione	18
ART. 23 - Sicurezza degli impianti, responsabilità e clausola di gradimento del personale.....	18
ART. 24 - Penali in caso di ritardo.....	19
ART. 25 - Penali in caso di prestazioni non eseguite a regola d'arte	20
CAPO 6 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	22
ART. 26 - Ultimazione interventi del BDR	22
ART. 27 - Ultimazione delle prestazioni	22
CAPO 7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	23
ART. 28 - Pagamento dei subappaltatori	23

**CAPO 8 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO,
CONTROVERSIE 24**

ART. 29 -	Trattamento dei lavoratori.....	24
ART. 30 -	Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio	24
ART. 31 -	Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa	26
ART. 32 -	Divieto di cessione del contratto – cessione del credito	26
ART. 33 -	Clausola di recesso antimafia – sussistenza degli elementi di cui all’art. 84 c.2 d.lgs 159/11 27	
ART. 34 -	Accertamento dell’assenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs 50/16 – clausola risolutiva espressa.....	27
ART. 35 -	Condizione risolutiva nell’interesse della sola parte committente	27
ART. 36 -	Diritto di recesso unilaterale convenzionale	27
ART. 37 -	Spese contrattuali, imposte, tasse	28
ART. 38 -	Definizione delle controversie	28

CONTRATTO NORMATIVO DELL'ACCORDO QUADRO

per l'esecuzione del servizio di smaltimento rifiuti costituiti da residui di vagliatura (CER 190801 SF02) prodotti dagli impianti di depurazione, noleggio contenitori, trasporto e analisi.

I signori:

Silvio Peroni nato a Verona il 23/06/1970, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società Acque Veronesi s.c.a r.l. di Verona, codice fiscale e partita IVA 03567090232, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale – Procura institoria Rep. 10603 Racc 8181 del Notaio Andrea Lanza Registrato a Verona 1 il 04/03/2019 al nr. 4397 Serie 1T,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante» o «appaltante»;

E

Ennio Cozzolotto nato a Peschiara Del Garda il 25/08/1961, residente per la carica in Verona, via B. Avesani n. 31, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante dell'impresa AMIA Verona S.p.A. con sede in Verona, via B. Avesani n. 31, codice fiscale e partita IVA [0]2[7]3[7]9[6]0[2]3[3] che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore»;

PREMESSO

- che Acque Veronesi s.c.a r.l. è uno dei soggetti gestori del servizio idrico integrato (SII) nella Provincia di Verona individuati dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veronese", come previsto già dalla L. 36/94 ed ora dal D.Lgs 152/2006. Il 15 febbraio 1996 l'allora A.A.T.O. Veronese, oggi Consiglio di Bacino dell'ATO Veronese, ha conferito alla Società Acque Veronesi, la titolarità della gestione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ad Acque Veronesi è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato sul territorio dell'area "Veronese" dell'Ambito territoriale ottimale;
- che, con determina prot. int. 715 del 02/11/2022 è stato autorizzato l'avvio della procedura di gara d'appalto per la selezione del contraente cui affidare le prestazioni di cui all'oggetto;
- che la gara di cui al bando di gara e disciplinare prot. n. 27284 del 07/12/2022 è stata svolta secondo procedura aperta e che il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo;

- che l'appalto veniva aggiudicato con determinazione di aggiudicazione prot. int. 129 del 15/02/2023;
- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 20/04/2023, come sancito da provvedimento del R.U.P. prot. int. 300/23 del 20/04/2023, a seguito della verifica dei requisiti effettuata dalla Stazione appaltante, dal cui esito risulta confermato il possesso dei requisiti di ammissione all'appalto dichiarati in sede di gara.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue.

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Premesse, riferimenti normativi e definizioni

1.1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

1.2 Riferimenti normativi

I riferimenti normativi principali sono i seguenti:

- "Codice" o D.Lgs. 50/16: Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici.
- Regolamento generale o d.P.R. 207/10: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/06 per le parti non abrogate dal d.lgs 50/16.
- D.Lgs. 81/08: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DM MIT 7 marzo 2018, n. 49: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione.

1.3 Definizioni

Nel testo del presente Contratto:

- Acque Veronesi s.c.a r.l. è definita con il termine "Società" o "Appaltante";
- L'operatore economico aggiudicatario è definito "Appaltatore";
- RUP è acronimo di Responsabile del Procedimento della Società;
- DEC è acronimo di Direttore Esecuzione del contratto della Società;
- CSDP è acronimo di Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

- EPU è acronimo di Elenco Prezzi Unitari;
- BDR è acronimo di Buono di Ritiro.
- Avvio della gara: data di pubblicazione del bando sulla GUUE per procedure soprasoglia, pubblicazione del bando di gara sul sito internet dell'Appaltante per procedure sottosoglia o data di invio della lettera di invito per procedure senza pubblicazione di bando.
- La definizione di "Accordo quadro" è quella di cui all'art. 3 c. 1 lett. iii) del d.lgs 50/16.

ART. 2 - Oggetto dell'accordo quadro

Gli interventi oggetto del presente accordo quadro comprendono le seguenti principali attività: smaltimento rifiuti costituiti da residui di vagliatura (CER 190801 sf02) prodotti dagli impianti di depurazione, noleggio contenitori, trasporto e analisi, come dettagliato all'art. 1 del CSDP.

Resta inteso e definito che l'impresa appaltatrice deve comunque eseguire e dare compiutamente finita, oltre a quanto sopra indicato e senza richiesta di ulteriori compensi, ogni altra opera occorrente, affinché tutti gli interventi risultino perfettamente finiti a regola d'arte. La Stazione appaltante si riserva altresì l'insindacabile facoltà di apportare quelle varianti che ritiene opportuno nell'interesse della buona riuscita ed economia delle prestazioni, fatti salvi i previsti limiti di legge. Il presente affidamento non rientra nell'ambito oggettivo di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. 241/97, per carenza dei relativi presupposti; in particolare: non è previsto l'utilizzo da parte dell'appaltatore di beni strumentali di proprietà dell'appaltante o riconducibili al medesimo in qualunque forma.

ART. 3 - Luogo di esecuzione

L'Appaltatore deve intervenire su tutti gli impianti di cui all'allegato A "elenco impianti". L'appaltatore è comunque tenuto a garantire le prestazioni previste dall'appalto anche presso altri impianti gestiti da Acque Veronesi (sempre siti nel territorio della Provincia di Verona), ma non inseriti nell'allegato A, alle stesse condizioni economiche offerte in sede di gara.

ART. 4 - Contratti ed ammontare dell'accordo quadro

4.1 Contratto normativo e contratti applicativi

Il presente contratto normativo e il CSDP dettano le condizioni generali per ciascun singolo intervento, oggetto di specifico contratto applicativo.

Ciascun contratto applicativo sarà redatto secondo lo standard del sistema ERP SAP® dell'appaltante, e denominato BDR (V. definizioni all'art. 1.3).

4.2 Ammontare dell'accordo quadro

L'importo dell'accordo quadro ammonta a:

- **€ 310.590,00** di cui **€ 600,00** per oneri di sicurezza da interferenza, corrispondenti ad una durata presunta di 12,12 mesi;

Qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di rinnovo (v. art. successivo), all'importo di cui sopra si aggiungeranno:

- **€ 310.590,00** di cui **€ 600,00** per oneri di sicurezza da interferenza, corrispondenti ad una durata presunta di ulteriori 12,12 mesi;

Qualora la Stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di rinnovo (v. art. successivo), all'importo di cui sopra si aggiungeranno:

- **€ 310.590,00** di cui **€ 600,00** per oneri di sicurezza da interferenza, corrispondenti ad una durata presunta di ulteriori 12,12 mesi.

Pertanto, qualora la stazione appaltante intenda avvalersi di tutte le opzioni di rinnovo, l'importo complessivo contrattuale ammonterà ad euro **€ 931.770,00** di cui **€ 1.800,00** per oneri di sicurezza da interferenza.

Tale valore massimo rappresenta la sommatoria del valore massimo dell'accordo quadro, sulla base degli interventi ragionevolmente previsti. La predetta stima è effettuata sulla base della previsione del fabbisogno della Stazione Appaltante ed è determinata al meglio delle possibilità e conoscenze attuali sulle presunte necessità dei servizi nell'arco temporale di durata massima dell'accordo quadro.

Sono definiti:

- oneri specifici o diretti per la sicurezza e la salute: oneri necessari all'eliminazione dei rischi da interferenza, il cui compenso non risulta incluso nei singoli prezzi unitari risultanti dall'offerta economica dell'aggiudicatario, ma viene valutato con i prezzi di cui al DUVRI;
- oneri generici o indiretti per la sicurezza e la salute: oneri afferenti all'esercizio dell'attività dell'appaltatore, strumentali alla eliminazione dei rischi propri dell'appaltatore e

all'esecuzione in sicurezza delle singole prestazioni, ma non riconducibili agli oneri di cui al paragrafo precedente, il cui compenso è incluso nei singoli prezzi unitari risultanti dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

Nel DUVRI, parte integrante del contratto, verificati i rischi interferenziali, è presente lo schema indicante i costi specifici o diretti della sicurezza, che non sono assoggettati a ribasso d'asta.

ART. 5 - Decorrenza e durata dell'accordo quadro – Rinnovo – variazioni entro il c.d. "quinto d'obbligo" - proroga

L'accordo quadro decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto o del verbale di affidamento in pendenza di stipula, al ricorrere delle condizioni che lo giustificano.

L'accordo quadro scade all'esaurimento dell'ammontare definito all'art. precedente, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiedere compensi aggiuntivi e/o indennizzi, essendo il termine temporale indicato in via meramente presuntiva.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 54 c.1 del d.lgs. 50/16, la durata dell'accordo non può protrarsi oltre otto anni.

5.1 Opzione di rinnovo del contratto

Entro il raggiungimento dell'80% dell'importo relativo all'accordo quadro in corso, l'Appaltante provvede a valutare la sussistenza delle condizioni amministrative, tecniche, operative ed economiche per disporre il rinnovo del contratto.

La Stazione appaltante potrà disporre dell'opzione di rinnovo per un massimo di due volte.

La decisione di avvalersi di tale rinnovo è comunicata per iscritto entro il raggiungimento dell'80% dell'importo del contratto in corso.

La decisione di avvalersi dell'opzione di rinnovo obbliga l'Appaltatore ad assoggettarvisi e non dà al medesimo alcun diritto a muovere eccezioni di sorta, richiedere compensi aggiuntivi, variare i prezzi e/o le condizioni contrattuali.

5.2 Eventuale variazione entro il quinto

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 lett. a) e 12 dell'art. 106 del d.lgs 50/16, sia per il contratto quadro iniziale, sia per l'eventuale ulteriore rinnovo, l'Appaltante si riserva la facoltà di

procedere con un incremento o un decremento fino al quinto dell'importo, previa comunicazione scritta in tal senso, inviata dall'Appaltante all'Appaltatore prima della scadenza del contratto.

ART. 6 - Modalità di contabilizzazione dell'accordo quadro e dei singoli contratti applicativi

Trattasi di accordo quadro concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54 c.3 del d.lgs.50/16. La contabilizzazione è "a misura" ai sensi degli artt. 3 c. 1 lett. eeeee) e 59 c. 5-bis del D.Lgs. 50/16, pertanto:

- i prezzi risultanti dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
- gli importi unitari indicati nel DUVRI, non ribassabili e volti a remunerare le attività di minimizzazione dei rischi interferenziali,

costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari" contrattuale.

Eventuali nuovi prezzi devono essere formalmente concordati ed accettati dall'Appaltante, applicando la disciplina prevista all'art. 106 comma 1 lett. a) del d.lgs 50/16.

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto sia i documenti allegati al medesimo:

- l'offerta economica presentata dall'aggiudicatario;
- sia i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati:
- Il CSDP e i suoi allegati;
 - il DUVRI di cui all'art. 28 del d.lgs 81/08;
 - l'estratto del documento di valutazione dei rischi dell'appaltatore inerente le attività oggetto dell'appalto;
 - il prezzario di riferimento.

ART. 8 - Interpretazione del contratto

Le clausole contrattuali, così come le disposizioni di tutti i rimanenti documenti parte integrante

del contratto, qualora in contrasto tra loro, sono interpretate nel senso più favorevole al perfezionamento del contratto, salvo l'ordinaria applicazione del c.c., in particolare degli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 9 - Disposizioni di legge riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

ART. 10 - Fallimento dell'appaltatore

Fatti salvi e senza pregiudizio di ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, la Stazione appaltante si avvale della procedura prevista dall'articolo 110 del D.Lgs. 50/16.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio, trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del D.Lgs. 50/16.

ART. 11 - Norme generali sui materiali, i sistemi e l'esecuzione

Si rimanda integralmente al CSDP.

ART. 12 - Esclusiva

Al fornitore è riconosciuto diritto di esclusiva per la durata e alle condizioni previste dal contratto, fatta eccezione per quanto segue:

La Stazione appaltante, nel corso del contratto, si riserva la facoltà di acquisire le prestazioni di cui al presente Contratto anche da altri fornitori qualora:

- il fornitore non fosse in grado, anche temporaneamente, di garantire la fornitura dei prodotti/servizi richiesti, nella quantità e/o nella qualità e/o nelle tempistiche previste dal presente Contratto;
- nel corso di verifiche periodiche o indagini di mercato, anche informali, la Stazione appaltante individuasse fornitori disposti a fornire uno o più prodotti di cui al presente contratto alle medesime condizioni ivi previste, ma a prezzi inferiori di oltre il 5% rispetto ai prezzi contrattuali. In tal caso la Stazione appaltante, in relazione a ciascun BDR per cui

siano offerti tali prezzi inferiori, darà la possibilità al Fornitore, mediante comunicazione scritta, di allineare i propri prezzi alle migliori condizioni di mercato individuate. In caso di diniego la Stazione appaltante ha la facoltà di approvvigionarsi, per i prodotti/servizi di cui sopra, presso i fornitori alternativi individuati.

CAPO 3 DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 13 - *Disposizioni generali circa la contabilità*

Si rimanda integralmente al CSDP.

ART. 14 - *Fatturazione e Pagamenti*

La fatturazione è mensile posticipata e deve far riferimento a tutte le prestazioni concluse nel mese antecedente a quello di emissione della medesima che non siano oggetto di contestazioni. A tal proposito fa fede l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal DEC.

Le fatture devono:

- essere emesse in formato elettronico utilizzando il codice destinatario: YGRPTKG
- riportare il seguenti dati negli ID e Nome Tag XML indicati:
 - 2.1.3.2 <IdDocumento> → numero del contratto;
 - 2.1.2.2 <IdDocumento> → numero di BDR e/o ODL se indicati dall'appaltante;
 - 2.1.2.7 <CodiceCIG> → CIG;
 - 2.1.2.6 <CodiceCUP> → l'eventuale CUP

Qualora l'appaltante indichi più di un numero di BDR e/O ODL i TAG vanno replicati per ciascuno di essi (che sia oggetto della fatturazione naturalmente) sempre nel rispetto di un'unica combinazione di CIG e CUP;

- esporre normalmente l'IVA calcolata sul valore della prestazione complessiva, citando la locuzione "scissione dei pagamenti ex articolo 17 ter DPR 633/1972" in calce. Al fornitore sarà pagato il valore della prestazione fatturato al netto dell'IVA, direttamente versata all'Erario da Acque Veronesi.

I pagamenti per le prestazioni effettuate sono tramite bonifico bancario 60 gg.d.f..

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contributivi dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori è operata, sull'importo netto progressivo del compenso, una ritenuta dello 0,50%. Tale ritenuta è svincolata dei modi e nelle tempistiche previste dall'art. 30 c. 5 bis del d.lgs 50/16.

ART. 15 - *Reportistica per la fatturazione*

L'Appaltatore deve predisporre idonea reportistica mensile, su supporto informatico e, se richiesto dal Direttore Esecuzione del contratto, anche in forma cartacea.

Ai fini contabili della liquidazione degli importi l'Appaltatore la reportistica riassume i seguenti dati:

- nominativo dell'impianto;
- numero di viaggi;
- quantità smaltita e relativa unità di misura;
- costo vaglio smaltito;
- numero formulario;
- codice CER del rifiuto.
- codice di smaltimento
- tipologia di operazione di smaltimento effettuata, nel caso di primo conferimento in codice D13, D14 e D15

Tale reportistica, una volta validata da Acque Veronesi scarl, costituisce presupposto per l'emissione della fattura.

La contabilizzazione delle analisi andrà anch'essa suddivisa per codice Impianto e per tipologia (campionamento e analisi/solo campionamento)

Gli importi delle eventuali penali maturate devono essere esplicitati nella fattura di competenza del periodo, e portate in detrazione dei corrispettivi.

ART. 16 - *Revisione prezzi*

A partire dalla prima occorrenza tra il termine del sesto mese dalla data di decorrenza del contratto e l'eventuale rinnovo i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, previa valutazione dei principali costi di cui si compone il servizio, effettuata dal RUP in contraddittorio con l'appaltatore. La revisione è differenziata per i singoli prezzi unitari, può essere in aumento o in diminuzione, ed è applicata qualora il nuovo prezzo risulta superiore al 5% per cento, in più o in meno, rispetto al

valore iniziale (che in occasione della prima revisione è quello offerto in gara, nelle successive è quello risultante dalla revisione immediatamente precedente). In tal caso si procede alla revisione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente tale limite e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

Per le eventuali quantità aggiuntive che si rendessero necessarie saranno applicati i prezzi offerti in sede di gara, eventualmente aggiornati come previsto dal presente articolo.

La revisione prezzi può essere effettuata una sola volta ogni sei mesi, e non è prevista per il periodo di proroga tecnica, durante il quale permarranno fissi ed invariati i prezzi risultanti dalla revisione immediatamente precedente.

Rimane impregiudicata la facoltà dell'appaltatore di domandare formalmente la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c. o la revisione del prezzo ex art. 1664 cc. In tali casi il RUP svolgerà adeguata istruttoria, anche in contraddittorio con l'appaltatore, a seguito della quale la Stazione appaltante, nella figura del Dirigente competente, assumerà le relative determinazioni.

CAPO 4 CAUZIONI E GARANZIE

ART. 17 - *Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva*

Si applica l'art. 103 del d.lgs 50/16 e il DM (MISE) 19/01/2018, n. 31.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/16, l'appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n° 1962615 del 02/03/2023 emessa da Revo Insurance S.p.A., agenzia Assiteca Milano, a titolo di cauzione definitiva, di importo pari ad euro 12.423,60.

L'appaltatore è obbligato, in caso di rinnovo o proroga del contratto, a presentare nuova cauzione o a rinnovare quella già presentata, estendendone la validità e reintegrandone l'importo.

ART. 18 - *Assicurazioni a carico dell'impresa*

L'appaltatore ha presentato polizza assicurativa RCT, n° 175110491 del 19/06/2020 emessa da UnipolSai Ass.ni S.p.A., agenzia di Verona.

L'appaltatore ha presentato polizza assicurativa RC Ambientale, n° 175112612 emessa da UnipolSai Ass.ni S.p.A., agenzia di Verona.

Tali polizze coprono la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione e i danni causati da inquinamento (c.d. "RC Ambientale"). Le polizze assicurative sono prestate da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Decorrenza e durata delle predette polizze coprono l'intera durata del contratto, vale a dire dalla data di avvio esecuzione del contratto e alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Tale polizza reca espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante ed è efficace senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi è stipulata per una somma assicurata maggiore o uguale ad euro 500.000,00, mentre la RC Ambientale è stipulata per una somma assicurata maggiore o uguale ad euro 5.000.000. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni:

- causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici;
- avvenuti per caso fortuito o forza maggiore di cui all'art. 24, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49. Infatti per tali danni la Stazione appaltante non riconosce indennizzo alcuno, salvo il caso in cui a determinare il danno abbia concorso in maniera determinante la colpa della Stazione appaltante medesima.

CAPO 5 TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI E PENALI

ART. 19 - *Consegna e inizio del servizio*

Trattandosi di accordo quadro che prevede una pluralità di prestazioni, da eseguirsi in luoghi diversi (sempre nell'ambito di quanto indicato all'art. "Luogo di esecuzione") e in tempi diversi (sempre nell'ambito della durata dell'appalto prevista), vi è:

- una consegna nella sua globalità che può avvenire o in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto, o entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla data di

sottoscrizione del medesimo. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei servizi, il DEC fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni naturali e consecutivi e non superiore a 15 dalla data della prima convocazione. In sede di gara la Stazione appaltante ha predisposto e messo a disposizione dei concorrenti un DUVRI contenente le informazioni sui rischi generici dei luoghi ove si svolge l'appalto. Prima della consegna e inizio delle prestazioni, l'Appaltatore ha consegnato all'appaltante, nella persona del RUP o del DEC, la propria valutazione dei rischi connessi alle specifiche attività oggetto dell'appalto. Tale valutazione è utilizzata dall'Appaltante per integrare il DUVRI predisposto in sede di gara e il DUVRI risultante è documento contrattualmente vincolante.

- i singoli interventi sono invece individuati e descritti di volta in volta dal BDR, documento predisposto dalla Direzione esecuzione del contratto. Tale documento contiene i generici elementi tecnici e operativi per lo svolgimento delle attività. Per ogni BDR l'Appaltatore deve rilasciare una dichiarazione scritta nella quale indica, qualora ve ne fossero, eventuali subappalti e/o ambiti nei quali potrebbero operare imprese differenti.

Il DEC e il RUP, prima della consegna nella sua globalità e in corso di appalto hanno facoltà di richiedere all'appaltatore tutti i documenti necessari per le verifiche che la normativa al momento vigente pone a loro carico, nonché per le verifiche relative all'adempimento degli obblighi contrattuali. In particolare l'appaltatore, prima della consegna del servizio nella sua globalità, deve consegnare al DEC i seguenti documenti:

- elenco dei dipendenti utilizzati per lo svolgimento del servizio, riportante:
 - le generalità degli stessi;
 - le qualifiche;
 - i numeri di matricola;
 - posizioni INPS e INAIL;
 - estratto del Libro Unico Aziendale dal quale si devono evincere le indicazioni sul CCNL applicato, le date di assunzione e i livelli di inquadramento contrattuale;
 - le mansioni attribuite per l'esecuzione del contratto;
 - un sintetico Curriculum vitae.

- l'elenco dei mezzi, completo di n° di targa, telaio, anno immatricolazione, capacità, con accluse copie del libretto di circolazione e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esecuzione delle attività oggetto del presente servizio;
- l'elenco delle altre attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'appalto, con descrizione, costruttore e principali caratteristiche tecniche;
- piano sostitutivo di sicurezza, redatto specificamente per questo appalto, precisando, oltre alle generalità necessarie, l'elenco delle varie fasi di attività e, per ciascuna, il rischio connesso ed i relativi provvedimenti necessari ad allontanare il rischio; i piani di sicurezza vanno aggiornati quando necessario;
- altri documenti operativi e/o tecnici eventualmente richiesti dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto
- attestati, patentini ecc., certificanti eventuali specializzazioni di operai, richiesti dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto.

Le informazioni di cui sopra devono essere fornite dall'appaltatore anche con riferimento a subappalti o noli a caldo.

L'appaltatore deve tempestivamente aggiornare le informazioni di cui sopra in occasione di ogni variazione delle medesime, a qualsiasi causa dovute.

ART. 20 - Programmazione, esecuzione e tempi utili

L'appaltatore deve programmare le proprie attività nel pieno rispetto di quanto previsto dal CSDP dalle indicazioni operative fornite dal DEC.

20.1 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra appaltante e appaltatore avverranno tramite e_mail ai seguenti indirizzi:

- Per l'appaltante:
 - PEC: protocollo@pec@acqueveronesi.it
 - RUP: Sergio Albrigo, sergio.albrigo@acqueveronesi.it
 - DEC: Iliaria Cabianca, ilaria.cabianca@acqueveronesi.it
- Per il Fornitore
 - PEC: amia.verona@cmail.autenticazione.it

- Referente: Diego Testi, commerciale@amiavr.it

20.2 Audit di seconda parte

L'appaltatore prende atto ed accetta che l'appaltante possa disporre l'esecuzione presso le sedi dell'appaltatore medesimo di audit di seconda parte, condotti da auditors adeguatamente formati e certificati, esperti di sistemi di gestione. Tali audit saranno finalizzati a verificare il rispetto non solo delle disposizioni contrattuali e della qualità della prestazione ma anche delle normative applicabili e delle politiche seguite dall'appaltatore in tema ambientale, di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro e responsabilità sociale sul luogo del lavoro, utilizzo consapevole e sostenibile delle energie e responsabilità sociale. Infatti l'appaltante ha sviluppato e mantiene attivo un sistema di gestione integrato certificato, al momento della stipula del contratto, secondo le seguenti norme: ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 50001 ed SR10.

L'appaltatore pertanto si impegna ad agevolare tale attività di auditing, consentendo gli audit medesimi, la visione e l'estrazione di copia della documentazione richiesta (salvo motivato diniego per motivi di tutela di segreti commerciali, industriali o per tutela della normativa sulla privacy) e garantendo l'accesso alle sedi e la presenza di personale che accompagni il team di audit.

Tali audit sono di norma pianificati e date ed orari di esecuzione sono comunicati per iscritto con almeno 10 giorni naturali e consecutivi di anticipo con l'appaltatore. L'appaltatore ha facoltà, entro quattro giorni naturali e consecutivi, di comunicare la propria indisponibilità. In tal caso è obbligato a proporre contestualmente almeno altre due date e orari alternativi nelle quali svolgere l'audit.

Tali proposte dovranno rispettare le seguenti disposizioni:

- devono essere tali per cui, anche scegliendo la data più lontana nel tempo, l'audit non venga rimandato di oltre 30 giorni naturali e consecutivi;
- salvo espressa richiesta dell'appaltante l'audit deve avvenire in giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) in orari compresi tra le 09.00 e le 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle 09.00 alle 12.00 al venerdì.

Il mancato rispetto dei termini di cui sopra o evidenti situazioni di mancata collaborazione nell'organizzazione o conduzione dell'audit danno luogo alle penali di cui all'articolo dedicato.

In caso di gravi evidenze di possibili non conformità o inadempimenti normativi l'appaltante si riserva comunque la facoltà di effettuare anche audit non programmati.

ART. 21 - *Sospensioni delle prestazioni– clausola penale in favore dell'esecutore*

È ammessa la sospensione delle prestazioni dell'intero contratto o di un singolo BDR nei casi di cui all'art. 107, commi 1,2 e 4 del d.lgs 50/16.

Tra le circostanze speciali di cui al citato art. 107, comma 1, sono ricomprese anche le varianti in corso d'opera di cui agli artt. 106 e 149 del d.lgs 50/16,

Per le sospensioni di cui sopra all'esecutore non spetta alcun compenso o indennizzo.

Le sospensioni disposte per cause diverse da quelle sopra indicate danno luogo ad un risarcimento in favore dell'esecutore quantificato secondo le disposizioni dell'art. 23, comma 2, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

ART. 22 - *Inderogabilità dei termini di esecuzione*

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal CSDP;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari e altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

ART. 23 - *Sicurezza degli impianti, responsabilità e clausola di gradimento del personale*

L'appaltatore, consapevole del fatto che il proprio personale si trova ad operare in prossimità di impianti deputati all'erogazione di un servizio pubblico essenziale (fornitura acqua potabile e

fognatura/depurazione), che deve essere garantito senza interruzioni per tutto l'anno e che è assolutamente critico per la salvaguardia della salute della popolazione e per l'ambiente:

- si assume la responsabilità dei danni imputabili a sé o ai suoi dipendenti o comunque conseguenti ai servizi eseguiti, sollevando al riguardo l'Appaltante da qualsiasi responsabilità;
- Nel caso in cui l'Appaltante, valutate le informazioni sui dipendenti di cui all'art. 19, ritenga che tutto o parte del personale non dia adeguate garanzie in termini di sicurezza degli impianti e salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, l'Appaltatore è tenuto a sostituire gli addetti coinvolti, sottoponendo prontamente al RUP le relative informazioni, senza che ciò dia diritto all'appaltatore medesimo a risarcimenti, indennizzi, compensi o variazioni dei prezzi contrattuali.

I dati forniti saranno trattati nel rigoroso rispetto del D.Lgs 193/06, esclusivamente al fine di valutare la compatibilità dei curriculum vitae con le esigenze di sicurezza connesse all'appalto. Il titolare del trattamento è Acque Veronesi s.c. a r.l..

ART. 24 - Penali in caso di ritardo

Qualora decorra inutilmente il termine perentorio fissato dal Direttore Esecuzione del contratto per la consegna del servizio nella sua globalità, ai sensi dell'art. "Consegna e inizio del servizio", primo punto, senza che tale consegna sia avvenuta, è incamerata la cauzione definitiva e avviata la procedura prevista all'art. "Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio".

Si applica una penale pari allo 0,1% dell'importo contrattuale netto, per ogni

- 24 ore di ritardo rispetto al termine settimanale per la restituzione della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e dell'bindello di pesata (CSDP, art 4);
- 24 ore di ritardo rispetto alla data indicata nel programma settimanale dei ritiri (CSDP, art. 5). Una volta emesso il programma della settimana successiva, i ritiri si intendono come non effettuati e alla penale per ritardo computata come sopra indicato dalla data e orario previsti per il ritiro fino alla data e orario in cui il gestore ha riprogrammato il ritiro, si aggiunge la penale per prestazione non eseguita a regola d'arte, come indicato nell'art. successivo.
- 12 ore di ritardo rispetto alla tempistica prevista dal CSDP per la movimentazione dei

contenitori (CSDP, art. 5)

La penale si applica per ciascun singolo impianto e per ciascun singolo episodio.

Tali penali si applicano anche in caso di ritardi:

- nell'inizio delle attività rispetto alla data fissata dal Direttore esecuzione del contratto per la consegna delle stesse;
- nel ritardo nella ripresa delle attività successivo ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore esecuzione del contratto.

ART. 25 - Penali in caso di prestazioni non eseguite a regola d'arte

25.1 Prestazioni non eseguite a regola d'arte

Sono prestazioni non eseguite a regola d'arte tutte le fattispecie sottoindicate, per ciascuna delle quali è indicata la relativa penale:

- inosservanza delle disposizioni emanate in forma scritta dal DEC: € 125,00 per ogni violazione;
- mancata consegna dei documenti di trasporto nei modi e termini stabiliti. Per ogni documento errato: € 100,00;
- smarrimento del documento di trasporto: € 100,00;
- mancata consegna dei Rapporti di Prova analitici di controllo sui fanghi disidratati entro 30 giorni dal campionamento: € 100,00.
- utilizzo non autorizzato verso terzi di analisi: €. 5.000,00.
- mancata consegna entro 30 giorni del certificato di avvenuto smaltimento, per i rifiuti smaltiti con i codici D15 D14 e D13: € 100,00;
- qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nel presente art. 25 e nel precedente art. 24, che limiti palesemente la qualità del servizio: € 100,00;

In aggiunta a tale penale, qualora la necessità di eseguire ripristini, rifacimenti, ecc. dovesse comportare un ritardo nei tempi indicati nel BDR originario, sono applicate le penali previste all'art. "Penali in caso di ritardo".

25.2 Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Nel caso in cui l'Appaltatore non risulti ottemperare alle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dettate da norme e regolamenti vigenti o dalla documentazione

contrattuale, qualora la gravità di tali non conformità non sia tale da giustificare la risoluzione del contratto,

- è applicata una penale pari ad euro 600,00 per ogni episodio contestato;
- l'appaltatore ha 24 ore di tempo per operare i primi interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio e per presentare all'Appaltante un adeguato piano di rientro scritto e firmato dal legale rappresentante dell'Appaltatore;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per operare i primi interventi di messa in sicurezza, è applicata una penale secondo quanto indicato all'art. precedente;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate per presentare un adeguato piano di rientro, è applicata una penale secondo quanto indicato all'art. precedente;
- per ciascun giorno di ritardo rispetto alle tempistiche individuate nel piano di rientro per la risoluzione definitiva della non conformità, è applicata una penale secondo quanto indicato all'art. precedente.

25.3 Sanzioni comminate dalle Autorità competenti

Nel caso di sanzioni o ammende comminate dalle competenti Autorità alla Stazione appaltante per fatti derivanti da inadempienza o negligenza dell'Appaltatore, oltre alle penali derivanti dalle fattispecie indicate all'articolo "Penali in caso di ritardo" o al presente articolo, se applicabili, è riaddebitato all'appaltatore l'intero importo della sanzione o dell'ammenda.

25.4 Audit di seconda parte

Una penale giornaliera di euro 25,00 incrementata a 37,5 in caso di recidiva è applicata nel caso di tardiva comunicazione di indisponibilità ad essere auditati. La comunicazione è tardiva anche se è incompleta, vale a dire priva dell'indicazione delle due alternative richieste.

Una penale di euro 375,00 è applicata nel caso di comportamenti volti ad impedire il regolare svolgimento dell'audit.

25.5 Disposizioni comuni a tutte le fattispecie di penale

Tutti gli importi di cui sopra sono Iva esclusa.

Le penali sono contestate per iscritto e l'appaltatore ha 4 giorni lavorativi per presentare le proprie controdeduzioni. Nel caso di mancata presentazione delle controdeduzioni nei tempi di cui sopra o

di mancato accoglimento delle stesse, le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, ovvero decurtate dalla cauzione definitiva, che va immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica:

- il risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, ivi compresi quelli per eventuali sanzioni o esecuzioni d'ufficio direttamente o attraverso ditte terze;
- il fatto che, qualora la tipologia e la gravità degli inadempimenti lo richiedesse, la Stazione appaltante provveda alle necessarie denunce/segnalazioni/informative all'autorità competente.

CAPO 6 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 26 - *Ultimazione interventi del BDR*

All'ultimazione di ogni singolo BDR l'appaltatore ne dà comunicazione scritta al DEC, fornendo al medesimo tutta la documentazione dallo stesso richiesta. La tipologia di documentazione da inviare è stabilita di volta in volta dal DEC in funzione dello specifico intervento oggetto del BDR.

Nei successivi 5 giorni lavorativi il DEC, valutata la documentazione, ed effettuate le verifiche ritenute necessarie, emette il certificato di ultimazione delle prestazioni, attestante la regolarità delle prestazioni relative al BDR in esame.

ART. 27 - *Ultimazione delle prestazioni*

Si applica l'art. 237 del d.P.R. 207/10, per quanto compatibile con il presente appalto di servizi.

Una volta emesso il certificato di ultimazione delle prestazioni relativo all'ultimo BDR previsto dall'accordo quadro, entro 45 giorni naturali e consecutivi da tale richiesta, è emesso il certificato di regolare esecuzione riferito all'intero accordo quadro e la Stazione appaltante può procedere al pagamento della rata di saldo e allo svincolo della cauzione definitiva.

CAPO 7 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 28 - *Pagamento dei subappaltatori*

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi di cui all'art. 105 c. 13 lett. a), b) e c) del d.lgs 50/16. In caso di pagamento all'appaltatore delle lavorazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, il medesimo è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, ed inoltre, in occasione di ogni fatturazione, una dichiarazione con la quale attesti di essere in regola con i pagamenti ai subappaltatori o cottimisti. È pertanto onere dell'appaltatore concordare in sede di contratto di subappalto tempistiche di pagamento con il subappaltatore che siano compatibili con quanto sopra.

Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.

Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, la fatturazione e i pagamenti avverranno unicamente per prestazioni già eseguite per quali il DEC attesti l'avvenuta esecuzione a regola d'arte e l'assenza di contenziosi.

L'appaltatore, in ottemperanza agli obblighi e agli adempimenti imposti dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, inserisce, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010.

CAPO 8 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, CONTROVERSIE

ART. 29 - *Trattamento dei lavoratori*

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori, e in particolare:

- si obbliga a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
- è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

ART. 30 - *Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio*

Al verificarsi di anche una sola delle seguenti situazioni:

- frode nell'esecuzione del contratto;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs 50/16;
- mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa dichiarati in sede di gara;

- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di esecuzione del contratto, dal Responsabile del procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti previsti dalla L 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- sospensione delle prestazioni richieste o mancata ripresa delle stesse da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- cessione totale o parziale del contratto, fatto salvo quanto disposto dall'art. 32 del presente;
- comportamenti posti in essere dall'appaltatore, da propri subappaltatori o da personale da lui incaricato, che siano in contrasto con il "codice etico degli appalti" della Stazione appaltante;
- importo complessivo di penali (per ritardo e/o per prestazioni non eseguite a regola d'arte) comminate superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori previsti in un singolo BDR o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo superiore a 10 giorni naturali e consecutivi;
- ogni altra situazione per la quale, nel presente Contratto, sia prevista la facoltà di risoluzione del contratto per la Stazione appaltante,

la Stazione appaltante, nella persona del RUP, procede a contestare per iscritto gli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, la Stazione appaltante dispone la risoluzione del contratto relativo all'accordo quadro di cui trattasi, senza necessità di ulteriori adempimenti.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da altre imprese tutte o parte delle prestazioni oggetto del presente, qualora l'Appaltatore non li eseguisse a regola d'arte e/o non riuscisse a rispettare le tempistiche indicate nel presente Contratto. La modalità di scelta di tali altre imprese avviene, ricorrendone le condizioni, utilizzando la procedura di cui all'art. 110 del d.lgs 50/16 e comunque nel rispetto del Codice e dei Regolamenti interni dell'appaltante.

La relativa spesa è addebitata all'Appaltatore.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore tramite ordine di servizio o comunque di comunicazione scritta in una delle forme che costituiscano prova certa della spedizione e di conoscenza ex art. 1335 c.c. (per es. raccomandata a/r, PEC, ecc..), con la contestuale indicazione della data alla quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle prestazioni eseguite.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, sono posti a carico dell'appaltatore inadempiente tutti i maggiori oneri diretti e indiretti che la Stazione appaltante dovesse affrontare per avere i lavori e le prestazioni oggetto del contratto eseguite a regola d'arte, anche per opera di altra impresa, nonché gli eventuali ulteriori danni a qualsiasi titolo subiti dalla Stazione appaltante medesima.

ART. 31 - *Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa*

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Verona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

ART. 32 - *Divieto di cessione del contratto – cessione del credito*

A pena di nullità, è vietato al soggetto aggiudicatario cedere l'accordo quadro e/o il contratto applicativo di cui al presente appalto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 106 c. 1 lett. d) punto 2) del D.Lgs. 50/16. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La cessione del relativo credito è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 106 c. 13 del d.lgs 50/16.

ART. 33 - *Condizione risolutiva nell'interesse della sola parte committente*

Il presente contratto è automaticamente risolto, senza necessità alcuna di una dichiarazione delle parti in tal senso, in caso di cessazione anticipata dell'affidamento di cui alla convenzione stipulata da Acque Veronesi e AATO Veronese in data 15.02.2006 che dovesse verificarsi per effetto di disposizioni legislative o regolamentari anche sopravvenute.

La predetta condizione risolutiva è posta nell'esclusivo interesse di Acque Veronesi, che può rinunciare, anche dopo il suo verificarsi, in tal caso comunicando la rinuncia per iscritto alla controparte.

La risoluzione non dà diritto alla controparte di pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

ART. 34 - *Diritto di recesso unilaterale convenzionale*

Nell'ipotesi di ingresso, fra i soci di Acque Veronesi, di uno o più soci privati, ovvero di privatizzazione anche parziale di uno o più degli attuali soci aventi forma di società di capitali, è data alla stessa Acque Veronesi la facoltà di recedere dal presente contratto, previa comunicazione alla controparte da effettuarsi tramite raccomandata a/r con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di anticipo, senza che la stessa controparte possa pretendere indennizzi, risarcimenti o compensazioni economiche di sorta, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo per le prestazioni eseguite.

In tutti gli altri casi Acque Veronesi ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento:

- dei lavori/servizi/forniture eseguiti;
- nel caso di appalto di lavori, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere;
- in ogni caso, del decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Si applica l'art. 109 del D.Lgs 50/16.

ART. 35 - *Spese contrattuali, imposte, tasse*

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto, che è registrato solo in caso d'uso.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle prestazioni oggetto dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

ART. 36 - *Definizione delle controversie*

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla giurisdizione ordinaria. In tal caso il foro competente è il Tribunale di Verona.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere l'appalto, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Letto, confermato e digitalmente sottoscritto.

PER AMIA S.P.A. (Ennio Cozzolotto)

PER ACQUE VERONESI S.C.AR.L. (Silvio Peroni)